

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 835-B

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(GORIA)

e dal Ministro per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie

(LA PERGOLA)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(ANDREOTTI)

e col Ministro per gli Affari Regionali

(GUNNELLA)

(V. Stampato n. 835)

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 9 novembre 1988

(V. Stampato Camera n. 3359)

modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 15 febbraio 1989

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza

il 17 febbraio 1989

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo
normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli
obblighi comunitari

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Norme generali sulle procedure per l'esecuzione degli obblighi comunitari

Art. 1.

(Finalità)

1. Con i procedimenti e le misure previste dalla presente legge, lo Stato garantisce l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee che conseguono:

a) all'emanazione di regolamenti, direttive, decisioni e raccomandazioni (CECA) che, in conformità alle norme dei Trattati istitutivi della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica, vincolano la Repubblica italiana ad adottare provvedimenti di attuazione;

b) all'accertamento giurisdizionale, con sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, della incompatibilità di norme legislative e regolamentari con le disposizioni dei suddetti Trattati.

Art. 2.

(Legge comunitaria)

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, sulla base degli atti emanati dalle istituzioni delle Comunità europee, verifica, con la collaborazione delle Amministrazioni interessate, lo stato di conformità dell'ordina-

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari

Art. 1.

(Finalità)

1. *Identico.*

2. Con le modalità stabilite dalla presente legge, il Governo assicura l'informazione del Parlamento sullo svolgimento dei processi normativi comunitari.

Art. 2.

(Legge comunitaria)

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

mento interno all'ordinamento comunitario e sottopone al Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e gli altri Ministri interessati, un disegno di legge recante: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee» (legge comunitaria per l'anno in riferimento).

2. Il disegno di legge è presentato alle Camere entro il 1° marzo successivo.

3. Nella relazione introduttiva del disegno di legge si dà conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee per quanto riguarda le sentenze aventi riflessi, sotto il profilo giuridico-istituzionale, sull'ordinamento interno e per quelle relative alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana.

4. All'articolo 10 della legge 16 aprile 1987, n. 183, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Governo, entro il termine di novanta giorni, riferisce per iscritto alle Camere sullo stato di conformità o meno delle norme vigenti nell'ordinamento interno alle prescrizioni della raccomandazione o direttiva comunitaria».

Art. 3.

(Contenuti della legge comunitaria)

1. Il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario è assicurato, di norma, dalla legge comunitaria annuale, mediante:

a) disposizioni modificative o abrogative di norme vigenti in contrasto con gli obblighi indicati all'articolo 1;

b) disposizioni occorrenti per dare attuazione, o assicurare l'applicazione, agli atti del Consiglio o della Commissione delle Comunità europee di cui alla lettera a) dell'articolo 1, anche mediante conferimento al Governo di delega legislativa;

c) autorizzazione al Governo ad attuare in via regolamentare le direttive o le raccomandazioni (CECA) a norma dell'articolo 4.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 3.

(Contenuti della legge comunitaria)

1. *Identico:*

a) disposizioni modificative o abrogative di norme vigenti in contrasto con gli obblighi indicati all'articolo 1, comma 1;

b) disposizioni occorrenti per dare attuazione, o assicurare l'applicazione, agli atti del Consiglio o della Commissione delle Comunità europee di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1, anche mediante conferimento al Governo di delega legislativa;

c) *identica.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 4.

(Attuazione in via regolamentare)

1. Nelle materie già disciplinate con legge, ma non riservate alla legge, le direttive possono essere attuate mediante regolamento se così dispone la legge comunitaria.

2. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al disegno di legge comunitaria, un elenco delle direttive per l'attuazione delle quali chiede l'autorizzazione di cui all'articolo 3, lettera c).

3. Se le direttive consentono scelte in ordine alle modalità della loro attuazione o se si rende necessario introdurre sanzioni penali o amministrative od individuare le autorità pubbliche cui affidare le funzioni amministrative inerenti alla applicazione della nuova disciplina, la legge comunitaria detta le relative disposizioni.

4. Fuori dei casi preveduti dal comma 3, prima dell'emanazione del regolamento, lo schema di decreto è sottoposto al parere delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, competenti per materia, che dovranno esprimersi nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere.

5. Il regolamento di attuazione è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie da lui delegato, su proposta dei Ministri competenti, entro quattro mesi dalla entrata in vigore della legge comunitaria.

6. La legge comunitaria provvede in ogni caso a norma dell'articolo 3, lettera b), ove l'attuazione delle direttive comporti:

a) l'istituzione di nuovi organi o strutture amministrative;

b) la previsione di nuove spese o di minori entrate.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 4.

(Attuazione in via regolamentare)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. Il regolamento di attuazione è adottato secondo le procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie da lui delegato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria. In questa ipotesi il parere del Consiglio di Stato deve essere espresso entro quaranta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il regolamento è emanato anche in mancanza di detto parere.

6. *Identico.*

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

7. Restano salve le disposizioni di legge che consentono, per materie particolari, il recepimento di direttive mediante atti amministrativi.

8. Al disegno di legge comunitaria è allegato l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa.

Art. 5.

(Attuazioni modificative)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, la legge comunitaria può disporre che, all'attuazione delle eventuali modifiche delle direttive da attuare mediante regolamento a norma del precedente articolo 4, si provveda con la procedura di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo.

2. Le disposizioni del comma 1 e dell'articolo 4 sono applicabili, ove occorra, anche per l'attuazione degli altri provvedimenti comunitari di cui all'articolo 1, lettera a).

Art. 6.

(Decisioni delle Comunità europee)

1. A seguito della notificazione di decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione delle Comunità europee, destinate alla Repubblica italiana, che rivestono particolare importanza per gli interessi nazionali o comportano rilevanti oneri di esecuzione, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, consultati il Ministro degli affari esteri e i Ministri interessati e d'intesa con essi, ne riferisce al Consiglio dei ministri.

2. Il Consiglio dei ministri, se non delibera la eventuale impugnazione della decisione dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, emana le direttive opportune per la esecuzione della decisione a cura delle autorità competenti.

3. Se l'esecuzione della decisione investe le competenze di una Regione o di una Provincia

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

7. *Identico.*

8. *Identico.*

Art. 5.

(Attuazioni modificative)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, la legge comunitaria può disporre che, all'attuazione di ciascuna modifica delle direttive da attuare mediante regolamento a norma dell'articolo 4, si provveda con la procedura di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo.

2. Le disposizioni del comma 1 e dell'articolo 4 sono applicabili, ove occorra, anche per l'attuazione degli altri provvedimenti comunitari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a).

Art. 6.

(Decisioni delle Comunità europee)

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

autonoma, il presidente della Regione o della Provincia interessata interviene alla seduta del Consiglio dei ministri, con voto consultivo, salvo quanto previsto dagli statuti speciali.

Art. 7.

(Comunicazioni al Parlamento)

1. All'articolo 9 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Il Governo informa le Camere sulle procedure comunitarie di approvazione dei progetti che rivestono rilievo di politica generale e trasmette al Parlamento i documenti che corredano i progetti di direttive e di regolamenti e le proposte di altri atti sottoposti all'esame del Consiglio delle Comunità europee. Il Governo, all'inizio di ogni sessione semestrale del Consiglio delle Comunità europee, riferisce al Parlamento sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno».

Art. 8.

(Integrazione della relazione di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 871)

1. La relazione presentata dal Governo al Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 871, è integrata con un'apposita parte sull'attività del Consiglio europeo, del Consiglio e della Commissione delle Comunità europee inerente alla realizzazione del mercato interno e della coesione economica e sociale con specifico riguardo alle posizioni in essi espresse dall'Italia e dagli altri Paesi appartenenti alle Comunità europee con particolare riferimento ai flussi finanziari della Comunità verso l'Italia ed alla loro utilizzazione nonchè, per ciò che concerne l'Italia, alle relazioni della Corte dei conti delle Comunità europee.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 7.

(Relazione semestrale al Parlamento)

1. Il Governo presenta alle Camere una relazione semestrale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario in cui sono esposti i principi e le linee caratterizzanti della politica italiana nei lavori preparatori all'emanazione degli atti normativi comunitari e, in particolare, gli indirizzi del Governo su ciascuna politica comunitaria, sui gruppi di atti normativi riguardanti la stessa materia e su singoli atti normativi che rivestano rilievo di politica generale. In tale occasione il Governo riferisce altresì al Parlamento sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno, sui propri orientamenti al riguardo nonchè, successivamente, sull'andamento dell'attuazione del programma medesimo.

Art. 8.

(Integrazione della relazione di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 871)

Identico.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

2. Analoga relazione sarà presentata allo stesso tempo dal Governo al Parlamento circa l'attività del Consiglio d'Europa e dell'Unione dell'Europa occidentale in quanto, sentito il Ministro degli affari esteri, tenda all'unificazione dell'Europa.

Art. 9.

(Competenze delle Regioni e delle Province autonome)

1. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di competenza esclusiva, possono dare immediata attuazione alle direttive comunitarie.

2. Le Regioni, anche a statuto ordinario, e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di competenza concorrente, possono dare attuazione alle direttive dopo l'entrata in vigore della prima legge comunitaria successiva alla notifica della direttiva.

3. La legge comunitaria, nel prevedere l'emanazione del regolamento di cui all'articolo 4, o altra legge dello Stato, che dia attuazione alle direttive in materia di competenza regionale, indica quali disposizioni di principio non sono derogabili dalla legge o, rispettivamente dal regolamento regionale sopravvenuti e prevalgono sulle contrarie disposizioni eventualmente già emanate dagli organi regionali. Nelle materie di competenza esclusiva, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome si adeguano alla legge dello Stato nei limiti della Costituzione e dei rispettivi statuti.

4. In mancanza degli atti normativi della Regione, previsti nei commi 1, 2 e 3, si applicano tutte le disposizioni dettate per l'adempimento degli obblighi comunitari dalla legge dello Stato ovvero dal regolamento di cui all'articolo 4.

5. La funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle Regioni, nelle materie cui hanno riguardo le direttive, attiene ad esigenze di carattere unitario, anche

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 9.

(Competenze delle Regioni e delle Province autonome)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. La legge comunitaria o altra legge dello Stato che dia attuazione a direttive in materia di competenza regionale indica quali disposizioni di principio non sono derogabili dalla legge regionale sopravvenuta e prevalgono sulle contrarie disposizioni eventualmente già emanate dagli organi regionali. Nelle materie di competenza esclusiva, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome si adeguano alla legge dello Stato nei limiti della Costituzione e dei rispettivi statuti.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

in riferimento agli obiettivi della programmazione economica ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali.

6. Fuori dei casi in cui sia esercitata con legge od atto avente forza di legge nei modi indicati dal comma 3 o, sulla base della legge comunitaria, con il regolamento preveduto dall'articolo 4, la funzione di indirizzo e coordinamento di cui al comma 5 è esercitata mediante deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministri competenti, e può essere delegata, in relazione a singole direttive, al Presidente del Consiglio dei ministri od al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali, su proposta dei Ministri competenti.

Art. 10.

(Sessione comunitaria
della Conferenza Stato-Regioni)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, convoca almeno ogni sei mesi una sessione speciale della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse regionale o provinciale.

2. La Conferenza, in particolare, esprime parere:

a) sugli indirizzi generali relativi all'elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali;

b) sui criteri e le modalità per conformare l'esercizio delle funzioni regionali all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1.

3. Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie riferisce al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per gli aspetti di competenza di cui all'articolo 2 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

6. Fuori dei casi in cui sia esercitata con legge o con atto avente forza di legge nei modi indicati dal comma 3 o, sulla base della legge comunitaria, con il regolamento preveduto dall'articolo 4, la funzione di indirizzo e coordinamento di cui al comma 5 è esercitata mediante deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, d'intesa con i Ministri competenti.

Art. 10.

(Sessione comunitaria
della Conferenza Stato-Regioni)

1. *Identico.*

2. *Identico:*

a) *identica;*

b) sui criteri e le modalità per conformare l'esercizio delle funzioni regionali all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1, comma 1.

3. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 11.

*(Inadempimenti delle Regioni
e Province autonome)*

1. Se l'inadempimento di uno degli obblighi previsti dall'articolo 1 dipende da inattività amministrativa di una Regione o di una Provincia autonoma, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali ed i Ministri competenti, avvia la procedura prevista dall'articolo 6, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. Il Consiglio dei ministri, con la deliberazione prevista dall'articolo 6, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, successivamente alla scadenza del termine assegnato alla Regione o alla Provincia autonoma interessata per provvedere, dispone, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 3, della presente legge, l'intervento sostitutivo dello Stato; a tal fine può conferire, con le opportune direttive, i poteri necessari ad una Commissione da nominarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, sentito il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie.

3. La Commissione di cui al comma 2 è composta:

a) dal Commissario del Governo, che la presiede;

b) da un magistrato amministrativo o da un avvocato dello Stato o da un professore universitario di ruolo di materie giuridiche;

c) da un terzo membro designato dalla Regione o Provincia autonoma interessata o, in mancanza di tale designazione entro trenta giorni dalla richiesta, dal presidente del tribunale avente sede nel capoluogo della Regione o della Provincia, il quale provvede con riferimento alle categorie di cui alla lettera b).

4. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da personale del Commissariato di Governo.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 11.

*(Inadempimenti delle Regioni
e Province autonome)*

1. Se l'inadempimento di uno degli obblighi previsti dall'articolo 1, comma 1, dipende da inattività amministrativa di una Regione o di una Provincia autonoma, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali ed i Ministri competenti, avvia la procedura prevista dall'articolo 6, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 12.

(Inadempimenti degli enti pubblici)

1. Se l'inadempimento di uno degli obblighi previsti dall'articolo 1 dipende da inattività di un ente pubblico diverso dallo Stato, da una Regione o da una Provincia autonoma, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri competenti per materia ed acquisite le osservazioni dall'ente interessato, emana le direttive necessarie, assegnando all'ente medesimo un termine per provvedere.

2. Perdurando l'inattività oltre il termine predetto, il Presidente del Consiglio dei ministri conferisce ad un Commissario i poteri per provvedere in sostituzione degli organi dell'ente.

Art. 13.

(Iniziativa per la coesione europea ed il mercato interno)

1. Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie promuove, d'intesa con il Ministro per gli affari esteri e gli altri Ministri competenti, le iniziative volte alla coesione socio-economica europea, anche mediante azioni concertate con la Comunità economica europea e gli altri Stati membri.

2. Il Dipartimento costituito dall'articolo 1 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nell'ambito delle sue funzioni di coordinamento delle politiche comunitarie relativamente al mercato interno, assicura, con i mezzi più opportuni, la più ampia diffusione delle notizie relative ai provvedimenti di adeguamento dell'ordinamento interno all'ordinamento comunitario che conferiscono diritti ai cittadini della Comunità, o ne agevolano l'esercizio, in materia di libera circolazione delle persone e dei servizi.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 12.

(Inadempimenti degli enti pubblici)

1. Se l'inadempimento di uno degli obblighi previsti dall'articolo 1, comma 1, dipende da inattività di un ente pubblico diverso dallo Stato, da una Regione o da una Provincia autonoma, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri competenti per materia ed acquisite le osservazioni dall'ente interessato, emana le direttive necessarie, assegnando all'ente medesimo un termine per provvedere.

2. *Identico.*

Art. 13.

(Iniziativa per la coesione europea ed il mercato interno)

Identico.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 14.

(Integrazioni alla legge 11 dicembre 1984, n. 839)

1. All'articolo 7 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Sono analogamente annotati in calce al testo della legge gli estremi degli atti normativi delle Comunità europee cui esso si riferisce».

Art. 15.

(Disposizioni finali)

1. Sono abrogati gli articoli 12 e 13 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nonchè ogni altra norma incompatibile con le disposizioni della presente legge.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 14.

(Integrazioni alla legge 11 dicembre 1984, n. 839)

Identico.

Art. 15.

(Disposizioni finali)

Identico.